



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/LEG/cr

Roma, 6 agosto 2025

**Spett.le  
Consiglio di Disciplina  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  
Grosseto**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. n. 53/2025 – Procedimento penale/Oblazione facoltativa L. 689/1981*

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 5232 del 23.05.2025), si chiede di conoscere il comportamento da tenere nel particolare caso in cui un reato sia dichiarato estinto con decreto penale emesso dal P.M. a seguito di "oblazione facoltativa". Potrebbero verificarsi tre distinti scenari per i quali si richiede una valutazione sul corretto comportamento da tenere da parte del Consiglio di Disciplina:

1. Il Consiglio di Disciplina è già a conoscenza delle indagini penali a carico dell'iscritto; tuttavia, il procedimento disciplinare non è stato aperto in attesa dell'eventuale rinvio a giudizio. La definizione dell'oblazione facoltativa estingue il reato ancor prima dell'avvio del giudizio, pertanto, non risulterebbe applicabile l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 139/05, dal momento che il giudizio penale non è stato ancora avviato. Si chiede se sia comunque doveroso aprire un procedimento disciplinare, non fondato sull'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 139/05 ma sul generale dovere di integrità dell'iscritto, che tuttavia porterebbe ad un giudizio di natura "morale" nel caso di accadimento estraneo alla professione oppure ad una valutazione di natura "tecnica" (e con informazioni limitate) nel caso in cui l'accadimento oggetto di oblazione fosse di natura professionale.
2. Il Consiglio di Disciplina non è a conoscenza di indagini penali a carico dell'iscritto e lo stesso ha estinto il reato con "oblazione facoltativa" ancor prima dell'eventuale rinvio a giudizio. In questo caso, il Consiglio di disciplina non verrà mai a conoscenza dell'accaduto, dal momento che l'iscritto potrebbe legittimamente dichiarare, nell'autocertificazione annuale, di non aver mai riportato condanne penali.
3. In caso di "oblazione facoltativa" concessa successivamente all'avvio del processo penale, si ritiene corretto uniformarsi con quanto indicato dal Consiglio Nazionale con il P.O. 169/2022 che, trattando delle conseguenze sul piano disciplinare dell'applicazione dell'istituto della "messa alla prova" ex Legge 67/2014, chiarisce che l'estinzione del reato in considerazione del buon esito della "messa alla prova", non esime comunque il Consiglio di Disciplina dall'effettuare un'autonoma valutazione, sotto il profilo deontologico e disciplinare, della condotta del professionista. Anche tale situazione potrebbe tuttavia sfuggire dalla conoscibilità del Consiglio di Disciplina qualora l'iscritto non informasse tempestivamente l'Ordine territoriale dell'avvenuto rinvio a giudizio. In caso di oblazione/messa alla prova con esito positivo e conseguente estinzione del reato, potrebbe legittimamente, in occasione della autodichiarazione annuale, dichiarare di non aver riportato condanne penali.

Si osserva al riguardo quanto segue.

L'istituto dell'oblazione è una particolare causa di estinzione del reato, che consiste nel pagamento di una somma di denaro e interessa le sole contravvenzioni.

Le contravvenzioni interessate dalle oblazioni sono quelle punite con l'ammenda e quelle punite con l'arresto alternativo all'ammenda. Le norme che disciplinano tale istituto sono gli artt. 162 e 162-bis del codice penale, nonché l'art. 141 delle disposizioni di attuazione al Codice di procedura penale.

In particolare, l'articolo 162 del codice penale disciplina l'oblazione nelle contravvenzioni. Si tratta della oblazione ordinaria, alla luce della quale, entro precisi termini stabiliti dalla legge, viene consentito al contravventore di pagare una somma corrispondente ad 1/3 del massimo previsto dalla pena pecuniaria. L'effetto dell'oblazione consiste nell'estinzione della contravvenzione al momento del pagamento, rimanendo però in capo al contravventore le spese del procedimento. Trattasi di un diritto dell'imputato a fronte del quale il Giudice, in caso di non accoglimento dell'istanza, pronuncia ordinanza restituendo gli atti al Pubblico Ministero; in caso contrario (ovvero, laddove sia accolta la richiesta di oblazione), fissa con ordinanza il *quantum* da versare, dandone comunicazione all'interessato.

Con la Legge n. 689/1981 è stato introdotto l'articolo 162 bis del Codice Penale, rubricato "*Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative*". Si tratta dell'oblazione facoltativa o discrezionale, che si applica nel caso in cui il regime sanzionatorio previsto dal legislatore sia quello dell'ammenda alternativa all'arresto. In virtù del suddetto articolo, l'imputato, nei medesimi termini stabiliti per l'oblazione ordinaria dall'articolo 162 del codice penale, ha la possibilità di chiedere tale rito alternativo anche nella predetta ipotesi, con l'effetto che, in caso di accoglimento dell'istanza, il contravventore sarà tenuto a pagare una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa estinguendo il reato e permanendo però lo spese del procedimento. Tra gli articoli 162 e 162-bis del codice penale sussiste una notevole differenza: nell'ipotesi di oblazione ordinaria, l'organo giudicante non entra nel merito dell'istanza, ma si limita a svolgere un controllo meramente formale, mentre, nell'oblazione facoltativa, il giudice compie una valutazione discrezionale.

Affinché il reato venga estinto è necessario che l'oblazione sia effettivamente pagata. Se il pagamento non è eseguito e, quindi, l'oblazione non è pagata, non si verifica alcuna causa estintiva del reato.

Premesso quanto sopra, e con riguardo alle prospettate ipotesi di fattispecie poste nel quesito in argomento, correlate all'eventuale apertura del procedimento disciplinare da parte del Consiglio o del Collegio di Disciplina, si osserva in linea generale che, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di procedimenti penali pendenti a carico di un determinato iscritto, il Consiglio di Disciplina ha la facoltà di verificare quanto dichiarato dal professionista all'Ordine, in sede di autocertificazione, richiedendo alla competente Autorità Giudiziaria, ex art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 139/05, l'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti dell'iscritto, anche mediante l'acquisizione del certificato dei carichi penali pendenti concernenti il medesimo.

Poiché, ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 50, comma 10, dell'Ordinamento professionale, "*Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'impugnazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso*", nel caso in cui il Consiglio o il Collegio di Disciplina venga a conoscenza dell'avvenuta dichiarazione di estinzione del reato da parte dell'Autorità Giudiziaria in considerazione dell'avvenuto pagamento dell'oblazione da parte del professionista sottoposto a giudizio penale, si ribadisce quanto già espresso nella risposta al PO n. 169/2022 in tema di estinzione del reato in considerazione del buon esito della "messa alla prova", ovvero che ciò non esime il Consiglio di Disciplina dall'effettuare una autonoma valutazione, sotto il profilo deontologico e disciplinare, della condotta del professionista in relazione al reato al medesimo ascritto e, all'esito, laddove ne ravvisi i presupposti, assumere una decisione che comporti l'eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti dell'iscritto.

Si evidenzia altresì, nell'ipotesi prospettata al punto 1 – come del resto in quella prospettata al punto 2 (qualora l'Organo di Disciplina venga a conoscenza del fatto) - di cui al quesito *de quo*, che il Consiglio o il Collegio di Disciplina, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito della propria sfera di autonomia, può sempre valutare di aprire un procedimento disciplinare, ancorché non correlato ad una situazione di rinvio a giudizio penale del professionista, perché il procedimento disciplinare attiene a qualsivoglia "*azione od omissione che integri violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o sia comunque ritenuta in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse*

*pubblico al corretto esercizio della professione"....compresi "fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria", (artt. 49, comma 1 e 50, comma 6, del D.Lgs. n. 139/05).*

Con i migliori saluti.

F.to il Presidente  
Elbano de Nuccio